

lett. b), del Codice). Ciò, anche nel caso in cui i dati di localizzazione del veicolo non siano associati immediatamente dal sistema informativo al nominativo dei conducenti (o a codici ad essi attribuiti), atteso che la società sarebbe comunque in condizione di risalire in ogni momento al conducente assegnatario di ciascun veicolo (cfr., in proposito, Parere n. 5/2005 sull'uso di dati relativi all'ubicazione al fine di fornire servizi a valore aggiunto del Gruppo di lavoro ex art. 29, direttiva n. 95/46/Ce, WP115, p. 10; v. altresì Parere n. 4/2007 sul concetto di dati personali del Gruppo di lavoro ex art. 29, direttiva n. 95/46/Ce, WP136, p. 11).

Anche gli ulteriori dati trattati per il tramite del fornitore del servizio, quali quelli relativi allo “stile di guida” o registrati mediante la “black box”, devono ritenersi dati personali, essendo riconducibili (anche in un secondo momento, ad esempio in occasione di sinistro) ad azioni poste in essere dai conducenti.

A tali trattamenti trova pertanto applicazione la disciplina contenuta nel Codice.

Per tutte le finalità indicate nel presente provvedimento, il trattamento dovrà quindi avvenire con modalità comunque rispettose, in concreto, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati (art. 2, primo comma, del Codice) e dovrà essere svolto, in ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 1, lett. a) del medesimo Codice, con le garanzie e procedure espressamente previste a tutela dei lavoratori dall'art. 4 della legge n. 300/1970.

3. RAPPORTO TRA SOCIETÀ DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TITOLARE DEL TRATTAMENTO) E FORNITORE DEL SERVIZIO

L'esternalizzazione delle attività finalizzate all'esecuzione del servizio sopra descritto, grazie a un apposito contratto di collaborazione, asseconda legittime esigenze organizzative in base alle quali la società di trasporto, “titolare del trattamento”, si avvale del fornitore del servizio che viene a rivestire, ai sensi dell'art. 29 del Codice, il ruolo di “responsabile del trattamento” (in tal senso cfr. i pareri resi il 19 dicembre 1998, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 41941 e l'8 giugno 1999, doc. web n. 1092666).

Il fornitore del servizio, chiamato a operare in base a un apposito incarico, non gode di spazi di autonomia in ordine alle finalità perseguibili (salva la necessaria autonomia dal punto di vista tecnico per fornire il servizio richiesto), atteso che il potere decisionale in relazione alle mede-

sime finalità rimane in capo alla società di trasporto (cfr. in tal senso già il parere del 9 dicembre 1997, doc. web n. 30915; Prov. 16 febbraio 2006, doc. web n. 1242592).

Pertanto, l'accordo con la società di trasporto deve permettere di delimitare gli obiettivi da raggiungere, di orientare al loro esclusivo perseguimento le operazioni di trattamento dei dati effettuate dal fornitore del servizio e di individuare analiticamente i dati pertinenti e non eccedenti da trattare (artt. 4, comma 1, lett. g) e 29 del Codice). L'attività del fornitore del servizio deve essere vincolata dalle istruzioni impartite dal titolare, che devono a loro volta tener conto delle prescrizioni stabilite dal Garante con il presente provvedimento.

4. LICEITÀ, FINALITÀ E PERTINENZA DEL TRATTAMENTO RISPETTO ALLA LOCALIZZAZIONE

La finalità del trattamento dichiarata dalla società in relazione al funzionamento del sistema Gps risulta lecita. Il sistema di localizzazione del veicolo (e indirettamente del conducente) è preordinato a rendere più efficiente il servizio di trasporto pubblico locale (con una migliore allocazione dei mezzi in dotazione, specie in caso di sopravvenienze), consentendo di fornire un'informazione tempestiva a vantaggio della società che gestisce il servizio di trasporto (oltre che, eventualmente, dell'utenza), anche per l'eventuale attività di reportistica nei confronti dell'ente pubblico affidante e per il monitoraggio del servizio (cfr. artt. 14, comma 3, lett. f), 18, comma 3-quater, lett. a) e 19, comma 3, lett. c) d.lg. 19 novembre 1997, n. 422, Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale). Le informazioni verranno utilizzate anche per incrementare le condizioni di sicurezza del conducente e delle persone trasportate (cfr. nota della società del 12 marzo 2008).

Per tali finalità verranno trattati i dati relativi alla localizzazione dei veicoli, ivi compresa la loro direzione e velocità media tenuta negli intervalli spazio-temporali sopra indicati (punto 1.2.).

Risulta conforme al principio di necessità (art. 3 del Codice) l'adozione di opportuni accorgimenti al fine di non rendere conoscibile al fornitore del servizio i dati identificativi dei conducenti, attribuendo a questi ultimi, come dichiarato dalla società, codici cifrati (v. punto 1.2.).

Per quanto riguarda le predette finalità, funzionali al perseguimento di esigenze organizzative e produttive e a un incremento della sicurezza del lavoro, la società, assolti gli obblighi previsti dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, potrà avvalersi del sistema di localizzazione e trat-

tare i dati personali necessari al suo funzionamento (nello stesso senso v. il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Divisione IV, 24 giugno 2004, in tema di installazione di impianti di controllo satellitare su autovetture di pronto intervento di un'impresa erogatrice di gas, nonché la risposta a una istanza di interpello del medesimo Ministero, Direzione generale per l'attività ispettiva, prot. n. 25/I/0006585 del 28 novembre 2006, in materia di localizzazione mediante computer palmari assegnati in dotazione a informatori scientifici del farmaco).

5. LICEITÀ E FINALITÀ RISPETTO ALL'OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE E ALLA DEFINIZIONE DELLO "STILE DI GUIDA"

5.1. In termini generali, del pari lecito risulta il trattamento di dati personali riferiti agli autisti in relazione alla "condotta di guida" osservata (sintetizzata in forma di indici medi) per finalità connesse al "rispetto delle prescrizioni normative di marcia su strada pubblica" (cfr. richiesta di verifica preliminare cit., p. 4). Al riguardo, deve infatti rilevarsi che la sicurezza stradale, specie nell'ambito del trasporto professionale, costituisce per l'ordinamento un obiettivo di primaria rilevanza, come confermato dalla stessa disciplina comunitaria (ad esempio, in tema di cronotachigrafo digitale: cfr. regg. Ce nn. 3821/85, 2135/98 e 561/2006) e nazionale (si pensi alla "Carta di qualificazione del conducente", che obbliga gli esercenti a conseguire una qualificazione iniziale e a sottostare a periodici corsi di formazione: cfr. artt. 14 ss. e 20 d.lg. 21 novembre 2005, n. 286, recante Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).

Nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge in materia (in particolare, il d.lg. n. 285/1992 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni), la società potrà quindi trattare le informazioni relative alle "condotte di guida" dei conducenti.

5.2. Con riguardo al trattamento delle informazioni relative alla "condotta di guida" al fine di riconoscere trattamenti economici premiali "ai lavoratori che confermino il proprio stile di guida agli standard fissati dalla società" (cfr. verbale di riunione cit.), sebbene tali dati siano ricavati mediante l'impiego di "apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori", non può escludersi che il controllo posto in essere sia giustificato da esigenze orga-

nizzative e produttive della società di trasporto (art. 4, secondo comma, legge n. 300/1970). Tali sono da ritenersi il risparmio derivante dal monitoraggio delle “condotte di guida” e l’eventuale utilizzo degli indici medi per riconoscere premi ai dipendenti, eventualmente in aggiunta agli elementi attualmente in uso; alla luce dell’accordo aziendale in atti, infatti, il premio di risultato è correlato alla “diminuzione di danni per sinistri interni e passivi” e “all’andamento del parametro fatturato dell’attività di linea su dipendenti medi”.

La società dovrà selezionare attentamente i dati pertinenti e non eccedenti ai fini del calcolo degli indici medi che intende utilizzare per riconoscere trattamenti economici premiali ai dipendenti (v. sopra punto 1.3.), tenendo presenti nel trattamento dei dati i limiti di legge in materia (in particolare, per quanto riguarda il divieto operante per le imprese di trasporto di “retribuire i conducenti salariati o concedere loro premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse [...], se queste retribuzioni siano di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale”: art. 10 reg. Ce n. 561/2006 del 15 marzo 2006).

Il trattamento, previo espletamento, da parte della società di trasporto, degli adempimenti richiesti dal menzionato art. 4, dovrà essere altresì svolto nel rispetto degli ulteriori adempimenti formulati al successivo punto 7.

6. LICEITÀ DEL TRATTAMENTO RISPETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI SINISTRI MEDIANTE LA CD. BLACK BOX

Ancorché la società non abbia chiarito del tutto in atti la finalità che intende perseguire mediante la cd. black box (e debba meglio esplicitarla negli atti attuativi del presente provvedimento), con riguardo ai dati dei conducenti dai quali sia possibile ritrarne la condotta in occasione di un sinistro, il trattamento che si intende porre in essere risulta anch’esso, allo stato degli atti, lecito.

Infatti, l’acquisizione di elementi volti alla ricostruzione di un sinistro, oltre che a incrementare, in prospettiva, gli standard di sicurezza dei soggetti trasportati (e, in primo luogo, dello stesso conducente), può rivelarsi utile ai fini dell’accertamento di condotte non conformi alla disciplina in materia di sicurezza stradale e per l’accertamento di eventuali responsabilità in capo ai conducenti medesimi.

La società, anche alla luce delle specifiche previsioni contrattuali in materia (cfr., in particolare,

artt. 73 e 74 del vigente Ccnl degli autoferrotranvieri, che pongono in capo all'autista specifiche responsabilità in ordine al rispetto della circolazione stradale e l'eventuale risarcimento dei danni imputabili), potrà trattare le informazioni relative ai conducenti inerenti alla tracciabilità degli eventuali sinistri; la stessa società, al fine di garantire la liceità e correttezza del trattamento (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice), dovrà tuttavia provvedere al preventivo espletamento delle procedure richieste dall'art. 4, secondo comma, della legge n. 300/1970; dovrà essere inoltre garantito il rispetto degli ulteriori adempimenti formulati al successivo punto 7.

7. ADEMPIMENTI ULTERIORI

Resta fermo che per tutte le finalità indicate nel presente provvedimento (punti 4-6):

- a) ai lavoratori dovranno essere forniti gli elementi prescritti dall'art. 13 del Codice unitamente a compiuti ragguagli sulla natura dei dati trattati e sulle caratteristiche del sistema, tenuto conto delle diverse finalità perseguite (in proposito, cfr. già Prov. 1° marzo 2007, Linee-guida del Garante per posta elettronica e internet, doc. web n. 1387522);
- b) l'accesso ai dati riferiti ai conducenti, concernenti la localizzazione o inerenti alle “condotte di guida”, dovrà essere consentito ai soli incaricati della società che possono prenderne legittimamente conoscenza in ragione delle mansioni svolte (ad esempio, in relazione alla circolazione dei veicoli, il personale incaricato di coordinare il servizio di trasporto pubblico nei diversi turni di lavoro; nel caso degli indici medi utili a misurare la “condotta di guida”, agli incaricati operanti nella gestione delle risorse umane);
- c) i dati personali non potranno essere conservati per un tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità indicate (art. 11, comma 1, lett. e), del Codice). In particolare, le informazioni relative alla localizzazione, opportunamente anonimizzate, potranno essere trattate per le attività di monitoraggio e pianificazione del servizio di trasporto pubblico solo se in forma aggregata (artt. 3 e 11, comma 1, lett. e), del Codice);
- d) la società dovrà designare il fornitore del servizio oggetto della verifica preliminare quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice (v. sopra, punto 3);
- e) infine, con specifico riferimento ai dati relativi alla localizzazione, la società dovrà notificare il trattamento nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 37 e ss. del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a conclusione della verifica preliminare relativa all'utilizzo di un sistema di localizzazione satellitare che Air Pullman S.p.A. e le società controllate "Air Pullman Noleggi s.r.l." e "Saco s.r.l." intendono installare per finalità connesse alla gestione di linee di trasporto, prende atto del trattamento di dati personali oggetto di dichiarazioni della società che potrà essere svolto, fermo restando che:

1. agli interessati, unitamente agli elementi da fornire ai sensi dell'art. 13 del Codice, dovranno essere forniti compiuti ragguagli sulla natura dei dati trattati e sulle caratteristiche del sistema, tenuto conto delle diverse finalità perseguite (punto 7);
2. l'accesso ai dati trattati dovrà essere consentito ai soli incaricati della società che, in ragione delle mansioni svolte, possono prenderne legittimamente conoscenza (punto 7);
3. i dati dovranno essere conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità perseguite. In particolare, le informazioni relative alla localizzazione, opportunamente anonimizzate, dovranno essere trattate per le attività di monitoraggio e pianificazione del servizio di trasporto pubblico solo in forma aggregata (punto 7);
4. per la finalità richiamata al punto 5.2, il trattamento dei dati dovrà avvenire tenuto conto dei limiti di legge in materia, in particolare dell'art. 10 reg. Ce n. 561/2006 del 15 marzo 2006;
5. siano previamente espletate le procedure previste dall'art. 4, secondo comma, della legge n. 300/1970;
6. la società dovrà notificare al Garante il trattamento, con specifico riferimento ai dati relativi alla localizzazione, e designare il fornitore del servizio quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice.

Roma, 5 giugno 2008

IL RELATORE
Paissan

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

32. SEMPLIFICAZIONI DI TALUNI ADEMPIMENTI IN AMBITO PUBBLICO E PRIVATO RISPETTO A TRATTAMENTI PER FINALITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI (*)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196) e ritenuta l'opportunità di promuovere alcune misure di semplificazione per l'intero settore pubblico e privato in relazione alle correnti attività amministrative e contabili, in particolare nei riguardi di piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

1. ESIGENZE ALLA BASE DI NUOVE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Presso vari operatori si avverte l'esigenza di alcune semplificazioni nell'applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.

La riflessione in ambito pubblico e privato è avvertita in modo particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, per quanto riguarda la gestione di informazioni attinenti ad altre imprese, amministrazioni, clienti, fornitori e dipendenti utilizzate, anche in relazione a obblighi contrattuali e normativi, per correnti finalità amministrative e contabili.

(*) Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2008, n. 152 [doc. web n. 1526724]

Congiuntamente al presente provvedimento sulla semplificazione, in fase di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, il Garante ha segnalato alle competenti autorità di Governo l'opportunità di apportare una modifica al Codice con riferimento alla disciplina delle misure minime di sicurezza e al documento programmatico, per contemperare meglio l'applicazione delle necessarie cautele di sicurezza dei dati e dei sistemi con l'esigenza di adattare alle attività che, specie presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, vengono svolte in relazione ad attività di corrente gestione amministrativa e contabile.

In tale prospettiva, il Garante ha ipotizzato una modifica normativa dell'art. 33 del Codice, del seguente tenore:

“Art.

All'articolo 33 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1, con riferimento ai trattamenti effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani”.”

Sulla base dell'esperienza acquisita in materia vengono prospettate alcune criticità rispetto a determinate modalità per adempiere a obblighi di legge o derivanti da un contratto, avvertite come troppo onerose in rapporto alle garanzie per gli interessati.

Il Garante ha completato un'analisi approfondita della problematica. In aggiunta alle misure di semplificazione disposte con decisioni per casi specifici, l'Autorità ha intrapreso varie iniziative, anche sulla base di un dialogo con le categorie interessate, che ha già comportato l'approvazione di un provvedimento di carattere generale ("Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese", Prov. 24 maggio 2007, n. 21, in G.U. 21 giugno 2007, n. 142 e doc. web n. 1412271).

Dall'istruttoria sono emerse tre valutazioni di fondo:

- a) alcune modalità applicative, seguite soprattutto presso piccole imprese, liberi professionisti e artigiani, sono ancora basate su approcci prettamente burocratici e di ordine puramente formale. Istituti posti a garanzia degli interessati vengono banalizzati in contrasto con lo spirito del Codice che intende assicurare una protezione elevata dei diritti e delle libertà fondamentali "nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia" (art. 2, comma 2). Da tali prassi conseguono adempimenti superflui o ripetuti inutilmente, talvolta anche per effetto di erronee valutazioni fornite in sede di consulenza, con oneri organizzativi da cui non deriva un reale valore aggiunto ai fini della correttezza e della trasparenza del trattamento e che gli interessati avvertono con disinteresse o fastidio;
- b) è possibile apportare ulteriori semplificazioni (in particolare per agevolare la corrente attività gestionale di organismi pubblici e privati di ridotte dimensioni), in aggiunta a quelle già introdotte per legge o da questa Autorità e in armonia con la disciplina complessiva, anche comunitaria, della materia, salvaguardando i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini;
- c) la protezione dei dati personali può rappresentare una risorsa, anche per piccole e medie imprese, rendere più efficiente l'attività gestionale e incrementare la fiducia degli interessati.

L'Autorità intende fornire un suo nuovo contributo in materia esercitando le attribuzioni che le sono conferite per legge.

Con il presente provvedimento sono pertanto individuate soluzioni concrete volte ad agevolare

ulteriormente l'ordinaria attività di gestione amministrativa e contabile, in modo particolare rispetto ai casi in cui non sono trattati dati di carattere sensibile o giudiziario. Di seguito, vengono quindi enunciate nuove linee guida-interpretative della normativa vigente e sono individuate alcune modalità innovative per semplificare taluni adempimenti, in modo particolare per l'informativa agli interessati e il consenso.

2. L'INFORMATIVA AGLI INTERESSATI

Diverse realtà, specie imprenditoriali di piccole e medie dimensioni, trattano dati, anche in relazione a obblighi contrattuali, precontrattuali o di legge, esclusivamente per finalità di ordine amministrativo e contabile (gestione di ordinativi, buste paga e di ordinaria corrispondenza con clienti, fornitori, realtà esterne di supporto anche in outsourcing, dipendenti); spesso, ciò accade in relazione a informazioni che non hanno carattere sensibile o giudiziario.

Alcune tra le criticità menzionate riguardano le modalità con cui l'informativa è fornita per iscritto, anziché oralmente (art. 13). Sono stati formati spesso moduli lunghi e burocratici, privi di comunicatività e basati sull'eccessivo uso di espressioni prettamente giuridiche, inidonee a far comprendere le caratteristiche principali del trattamento. Alla mancanza di chiarezza si è sommata l'inutile ripetizione dell'informativa in occasione di ciascun contatto con gli interessati, frazionando le spiegazioni che andrebbero invece fornite in modo organico e possibilmente unitario.

Il Garante intende prescrivere a tutti i titolari in ambito privato e pubblico alcune misure opportune e formulare indicazioni per semplificare l'informativa nei termini di cui al seguente dispositivo (artt. 2, comma 2, 13, commi 3 e 5 e 154, comma 1, lett. c)).

3. IL CONSENSO

Il Garante, con riferimento al consenso (art. 23), considerati i principi di efficacia e proporzionalità e in relazione agli artt. 2, 18, 24 comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, intende anche prescrivere a tutti i titolari del trattamento pubblici e privati alcune misure opportune affinché non richiedano il consenso nei vari casi in cui esso non deve essere richiesto (dai soggetti pubblici) o è superfluo (per i soggetti privati). Ciò, in particolare, quando:

- a) il trattamento dei dati in ambito privato è svolto per adempiere a obblighi contrattuali o

normativi o, comunque, per ordinarie finalità amministrative e contabili;

- b) i dati trattati provengono da pubblici registri ed elenchi pubblici conoscibili da chiunque o sono relativi allo svolgimento di attività economiche dell'interessato (v., per i presupposti relativi a ciascuno dei predetti casi, l'art. 24, comma 1; v. anche l'art. 18, comma 4).

Il Garante, in applicazione dell'istituto del bilanciamento degli interessi (art. 24, comma 1, lett. g)) intende anche individuare un'ulteriore ipotesi nella quale il consenso non va richiesto.

Il titolare del trattamento che abbia già venduto un prodotto o prestato un servizio a un interessato, nel quadro dello svolgimento di ordinarie finalità amministrative e contabili, potrà utilizzare nei termini di cui al seguente dispositivo i recapiti (oltre che di posta elettronica, come già previsto per legge: art. 130, comma 4) di posta cartacea forniti dall'interessato medesimo, per inviare ulteriore suo materiale pubblicitario o promuovere una sua vendita diretta o per compiere sue ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Tale bilanciamento degli interessi considera le difficoltà rappresentate da alcuni operatori economici nel conservare un proprio diretto "canale comunicativo" con i soggetti con i quali abbiano già instaurato un rapporto contrattuale; tiene al tempo stesso conto del diritto dell'interessato a non essere disturbato mediante comunicazioni promozionali, in base a garanzie analoghe a quelle previste, per la situazione appena indicata, per l'uso della posta elettronica (art. 130, comma 4; v. anche, con riguardo alle comunicazioni postali, l'art. 58, comma 2, d.lg. n. 206/2005).

Non è necessario rivolgere un'istanza al Garante per avvalersi delle opportunità previste dal presente punto 3.

Viene infine dato atto nel seguente dispositivo di alcune altre risultanze dell'istruttoria relative alla designazione degli incaricati del trattamento e alla notificazione dei trattamenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

- 1) ai sensi degli artt. 2, comma 2, 13, commi 3 e 5 e 154, comma 1, lett. c), del Codice formula a tutti i titolari del trattamento in ambito privato e pubblico, in particolare a piccole e medie imprese, liberi professionisti, artigiani, le seguenti indicazioni per semplificare l'informativa rispetto allo svolgimento di correnti finalità amministrative e contabili, anche in relazione all'adempimento di obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi.

Detti soggetti possono:

- a) fornire un'unica informativa per il complesso dei trattamenti, anziché per singoli aspetti del rapporto con gli interessati;
- b) fornire a questi ultimi una ricostruzione organica dei trattamenti e con linguaggio semplice, senza frammentarla o reiterarla inutilmente;
- c) indicare le informazioni essenziali in un quadro adeguato di lealtà e correttezza;
- d) redigere, per quanto possibile, una prima informativa breve. All'interessato, anche oralmente, andrebbero indicate sinteticamente alcune prime notizie chiarendo subito, con immediatezza, le principali caratteristiche del trattamento. In linea di massima l'informativa breve, quando è scritta, può avere la seguente formulazione:

“I SUOI DATI PERSONALI

Utilizziamo –anche tramite collaboratori esterni– i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate su ...”;

- e) per l'informativa, specie per quella breve, si possono utilizzare gli spazi utili nel materiale cartaceo e nella corrispondenza che si impiegano già, ordinariamente, per finalità amministrative e contabili;
- f) l'informativa breve può rinviare a un testo più articolato, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, in luoghi e con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per la clientela, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito).

Anche questa più ampia informativa deve essere improntata a correttezza, tenendo conto di possibili modifiche del trattamento, ed essere basata su espressioni sintetiche, chiare e comprensibili. Le notizie da indicare per legge (art. 13, comma 1) devono essere aggiornate, specificando la data dell'ultimo aggiornamento;

- g) è possibile non inserire nell'informativa più articolata gli elementi noti all'interessato (art. 13, commi 2 e 4). È opportuno omettere riferimenti meramente burocratici o

circostanze ovvie, per esempio quando alcune informazioni, compresi gli estremi identificativi del titolare, risultano da altre parti del documento in cui è presente l'informativa. Vanno utilizzate espressioni efficaci, anche se sintetiche, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati e l'organismo o soggetto al quale rivolgersi per esercitarli. Se è prevista la raccolta di dati presso terzi è possibile formulare una sola informativa per i dati forniti direttamente dall'interessato e per quelli che saranno acquisiti presso terzi. Per questi ultimi dati, l'informativa può non essere fornita quando vi è un obbligo normativo di trattarli (art. 13, comma 5);

h) è opportuno che l'informativa più articolata sia basata su uno schema tendenzialmente uniforme per il settore di attività del titolare del trattamento;

i) è invece necessario fornire un'informativa specifica o ad hoc quando il trattamento ha caratteristiche del tutto particolari perché coinvolge, ad esempio, peculiari informazioni (es. dati genetici) o prevede forme inusuali di utilizzazione di dati, specie sensibili, rispetto alle ordinarie esigenze amministrative e contabili, o può comportare rischi specifici per gli interessati (ad esempio, rispetto a determinate forme di uso di dati biometrici o di controllo delle attività dei lavoratori). Se il titolare del trattamento è un soggetto pubblico devono essere inserite le indicazioni che la legge prevede per i dati sensibili e giudiziari;

2) invita le associazioni di categoria a predisporre informative-tipo per determinati settori o categorie di trattamento, anche in collaborazione con questa Autorità. Il Garante si riserva in questo quadro di porre a disposizione gratuita (chiedendo anche la collaborazione delle camere di commercio), un kit contenente concrete istruzioni e fac-simile per semplificare tutti gli adempimenti in materia;

3) richiama l'attenzione dei titolari del trattamento sulla circostanza che la designazione degli incaricati del trattamento può avvenire in modo semplificato evitando singoli atti circostanziati relativi distintamente a ciascun incaricato, individuando i trattamenti di dati e le relative modalità che sono consentiti all'unità cui sono addetti gli incaricati stessi (art. 30);

4) richiama l'attenzione dei titolari del trattamento sulla circostanza che, per effetto delle previsioni del Codice e delle determinazioni già adottate da questa Autorità, la notifica-

zione telematica al Garante non è necessaria per perseguire finalità amministrative e contabili, salvo che per eventuali casi eccezionali indicati per legge (art. 37);

- 5) ai sensi degli artt. 2, comma 2, 24 e 154, comma 1, lett. c), del Codice invita tutti i titolari del trattamento pubblici e privati a non chiedere il consenso degli interessati quando il trattamento dei dati è svolto, anche in relazione all'adempimento di obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi, esclusivamente per correnti finalità amministrative e contabili, nonché quando i dati provengono da pubblici registri ed elenchi pubblici conoscibili da chiunque, o sono relativi allo svolgimento di attività economiche o sono trattati da un soggetto pubblico;
- 6) in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi (art. 24, comma 1, lett. g)), dispone che i titolari del trattamento in ambito privato che hanno venduto un prodotto o prestato un servizio, nel quadro del perseguimento di ordinarie finalità amministrative e contabili, possono utilizzare senza il consenso i recapiti (oltre che di posta elettronica come già previsto per legge) di posta cartacea forniti dall'interessato, ai fini dell'invio diretto di proprio materiale pubblicitario o di propria vendita diretta o per il compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ciò, rispettando anche le garanzie previste per le attività di profilazione degli interessati (Prov. 24 febbraio 2005, doc. web n. 1103045), a condizione che:
- a) tale attività promozionale riguardi beni e servizi del medesimo titolare e analoghi a quelli oggetto della vendita;
 - b) l'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le menzionate finalità, sia informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente, anche mediante l'utilizzo della posta elettronica o del fax o del telefono e di ottenere un immediato riscontro che confermi l'interruzione di tale trattamento (art. 7, comma 4);
 - c) l'interessato medesimo, così adeguatamente informato già prima dell'instaurazione del rapporto, non si opponga a tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni;
- 7) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-

Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché alle associazioni di categoria, ai ministeri interessati e alle camere di commercio.

Roma, 19 giugno 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

33. SEMPLIFICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA CONTENUTE NEL DISCIPLINARE TECNICO DI CUI ALL'ALLEGATO B. AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (*)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e, in particolare gli articoli 33 ss., nonché il relativo Allegato B. contenente il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, con il quale è stato, fra l'altro, modificato l'art. 34 del Codice; Ritenuta l'esigenza di individuare alcune modalità semplificate di applicazione del predetto disciplinare tecnico da parte dei "soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale", nonché rispetto a "trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani", nel rispetto dei diritti degli interessati (comma 1-*bis* art. 34 cit.); Rilevata l'ulteriore esigenza che di tali modalità semplificate, da aggiornare periodicamente, sia data la più ampia pubblicità anche attraverso il sito Internet dell'Autorità (www.garanteprivacy.it); Visto il parere del Ministro per la semplificazione normativa formulato con nota del 21 novembre 2008, sullo schema preliminare del presente provvedimento trasmesso con nota del 3 novembre 2008;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

(*) Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2008, n. 287 [doc. *web* n. 1571218], in inglese [doc. *web* n. 1619241]

PREMESSO

Il presente provvedimento individua modalità semplificate di applicazione delle misure minime di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B. al Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito indicato come Allegato B.

LA DISCIPLINA SULLE MISURE MINIME DI SICUREZZA

I soggetti che trattano dati personali sono tenuti a proteggerli attraverso adeguate misure di sicurezza.

Alcune di esse sono individuate puntualmente dal Codice e delineano il livello minimo di protezione dei dati: si tratta delle misure indicate dagli articoli 33 ss. del Codice, da adottare nei modi previsti dall'Allegato B.

Di recente sono state introdotte con disposizione di legge alcune semplificazioni relative ai trattamenti effettuati con strumenti elettronici da parte dei soggetti che utilizzano soltanto dati personali non sensibili e che trattano, come unici dati sensibili, quelli inerenti allo stato di salute o alla malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero all'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.

Per questi casi, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza (art. 34, comma 1, lett. g) del Codice) è stata sostituita da un obbligo di autocertificazione (resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte (art. 29 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133).

In relazione ai trattamenti sopra menzionati, nonché a quelli effettuati da chiunque per correnti finalità amministrative e contabili in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante deve individuare modalità semplificate di applicazione dell'Allegato B) sentito il Ministro per la semplificazione normativa.

Tale individuazione avviene mediante il presente provvedimento, che sarà aggiornato con cadenza periodica.